

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

Circolare N. 21 MI. SA. (97)

Prot. n° P1977/4139 sott. 6

Roma, 18 dicembre 1997

OGGETTO: Utilizzo occasionale di impianti sportivi al chiuso per spettacoli musicali dal vivo.

Stante l'utilizzo sempre più frequente degli impianti sportivi per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, questa Direzione generale con circolare MI.SA. n. 9 (97) del 18.6.1997, ha fornito chiarimenti sull'applicazione della vigente normativa di sicurezza, in particolare per gli aspetti pertinenti l'utilizzo da parte del pubblico dell'area destinata all'attività sportiva.

L'Associazione generale italiana dello spettacolo ha segnalato a questa Direzione che continuano a sussistere difficoltà d'ordine applicativo relativamente alle manifestazioni in oggetto indicate.

In particolare è stato rappresentato che i chiarimenti forniti nella citata circolare, in merito alla distribuzione del pubblico nell'area destinata ad attività sportiva, nell'ipotesi di affluenza di pubblico in piedi, non sono applicabili alla fattispecie in oggetto, in quanto i valori delle densità di affollamento previste [punto 4.1 - lettera b) - dell'allegato al decreto ministeriale 19.8.1996 hanno riguardo a tipologie di locali quali sale da ballo, discoteche, nonché gran parte dei locali di trattenimento, caratterizzati normalmente da presenza di arredi, che sono invece totalmente assenti nelle aree di gioco dei palazzetti dello sport, ove si ammette il pubblico per assistere a spettacoli musicali dal vivo.

Alla luce delle suddette considerazioni, nonché della tipologia dei palazzetti dello sport esistenti, sentito al riguardo il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29.7.1982, n. 577, che si è espresso nella seduta del 16 corrente mese, si ritiene che la sistemazione del pubblico in piedi nell'area destinata ad attività sportiva in occasione di manifestazioni di cui all'oggetto, possa consentirsi fino ad un massimo di 20 spettatori ogni 10 mq di superficie, all'uopo destinata, senza ricorrere alla necessità di realizzare settori e percorsi di esodo all'interno dell'area medesima.

Il suddetto parametro di affollamento, che riserva ad ogni spettatore uno spazio di 0,50 mq, consente al pubblico la possibilità di sedersi a terra, di muoversi per utilizzare i servizi dell'impianto e di evacuare l'area con velocità di deflusso accettabile.

La capienza del pubblico nell'area predetta dovrà essere in ogni caso verificata sulla base della larghezza delle vie di esodo a servizio della stessa e della capacità di deflusso (50 persone per modulo) prevista per gli impianti sportivi al chiuso dal decreto ministeriale 18.3.1996, nonché della disponibilità dei necessari servizi igienici.